

Avv. Alessandro Cantelmo**Patrocinio in Cassazione**

Via dell'Epomeo 81 - 80126 Napoli

tel-fax 0817281404

mail avv.cantelmo@libero.it - pec alessandrocantelmo2@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE CIVILE DI PRATO**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA****Ricorso ex artt. 669 bis e 700 cpc****Contestuale Istanza per la determinazione delle modalità della
notificazione ex art. 151 cpc****Atto redatto con collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 D.M.****55/14 comma I bis**

Per la Prof. **SIENO Simona**, C.F. SNISMN80E60F839U, nata a Napoli il 20-5-1980 e residente in Giugliano in Campania (NA), alla Via Grotta dell'Olmo n. 104, rappresentata e difesa in giudizio giusta procura allegata al presente atto ([doc. 01](#)), dall'Avv. Alessandro Cantelmo del Foro di Napoli (C.F. CNTLSN73E02F839U) presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via dell'Epomeo, n. 81. L'Avv. Alessandro Cantelmo comunica ai fini della elezione di domicilio digitale, anche per le comunicazioni, degli avvisi e delle notificazioni il proprio indirizzo PEC alessandrocantelmo2@avvocatinapoli.legalmail.it, nonché per le eventuali comunicazioni analogiche il numero di fax 081-7281404.

C O N T R O

- **Ministero dell'Istruzione**, già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del suo Ministro *pro tempore* presso l'Avvocatura dello Stato
- **Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del suo Direttore generale *pro tempore*;
- **Ministero dell'istruzione – Ufficio Scolastico Territoriale Di Prato**, in persona del Dirigente *pro tempore sua sede*
- **Istituto comprensivo Margherita Hack di Montemurlo (PO)**, in persona del suo Dirigente scolastico in carica;
- ove necessario nei confronti di tutti i soggetti appartenenti al personale docente inserito nelle G.P.S. di II fascia per la Provincia di Prato e Pistoia sulla classe di concorso A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054



Avv. Alessandro Cantelmo

Patrocinio in Cassazione

Via dell'Epomeo 81 - 80126 Napoli

tel-fax 0817281404

mail avv.cantelmo@libero.it - pec alessandrocantelmo2@avvocatinapoli.legalmail.it

(Storia dell'arte), quali eventuali controinteressati

Oggetto: Personale docente a tempo determinato – Accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del titolo di accesso all'insegnamento su classe di concorso A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte) e conseguente reinserimento in G.P.S. - II fascia - Provincia di Prato e Pistoia – biennio 2020/2022. Integrale riconoscimento ai fini giuridici dei servizi resi di fatto sulla CdC A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte). Disapplicazione e/o annullamento 1) del provvedimento del Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Margherita Hack di Montemurlo (PO) del 4-6-2021 (n. 7395) che dispone l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie provinciali per le classi di concorso A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte), 2) del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Direzione Generale, Ufficio IX, Ambito territoriale di Prato e Pistoia, sede di Prato, n. AOOUSPPO U.0004680 del 14-6-2021, che dispone l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie provinciali per le classi di concorso A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte); 3) degli atti consequenziali adottati del Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Margherita Hack di Montemurlo (PO), ad impulso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Direzione Generale, Ufficio IX, Ambito territoriale di Prato e Pistoia, sede di Prato, di estremi e contenuto sconosciuti; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo dell'interesse della ricorrente; 5) conseguenti provvedimenti consequenziali di rideterminazione del punteggio, ripristino della posizione in graduatoria per le classi di concorso di riferimento con riserva risarcimento danni patrimoniali e non.

PREMESSO

1) che la ricorrente ha conseguito presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli la laurea magistrale in Conservazione dei beni culturali con indirizzo beni archeologici il 14 aprile 2008;

2) che, più precisamente, iscritta con matricola 002/001568, ha conseguito, col proprio percorso di studi, la qualifica accademica di Dottore Magistrale di cui al decreto MIUR n. 270/2004, art. 13, comma 7 (doc. 02):



Avv. Alessandro Cantelmo

Patrocinio in Cassazione

Via dell'Epomeo 81 - 80126 Napoli

tel-fax 0817281404

mail avv.cantelmo@libero.it - pec alessandrocantelmo2@avvocatinapoli.legalmail.it

3) che in forza del citato titolo di Studio, la ricorrente ha prestato servizio, per tre anni consecutivi, quale docente di “Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I° grado”, classe A022, presso l'Istituto Comprensivo Margherita Hack di Montemurlo (PO), e precisamente:

- nell'anno scolastico 2018-2019, in forza del provvedimento del Dirigente scolastico del 2-10-2018 e di contratto dell'8-10-2018, per il periodo dal 5-10-2018 al 30-6-2019, per n. 11 ore settimanali di lezione, in quanto inserita nella graduatoria d'istituto degli aspiranti a supplenza ([doc. 03](#));
- nell'anno scolastico 2019-2020, in forza del provvedimento del Dirigente scolastico del 12-9-2019 e di contratto del 27-9-2019, per il periodo dal 13-9-2019 al 31-8-2020, per n. 18 ore settimanali di lezione, in quanto inserita nella graduatoria d'istituto degli aspiranti a supplenza ([doc. 04](#));
- nell'anno scolastico 2020-2021, in forza del provvedimento del Dirigente scolastico del 28-9-2020 e di contratto del 14-10-2020, per il periodo dal 28-9-2020 al 31-8-2021, per n. 18 ore settimanali di lezione, in quanto inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza ([doc. 05](#)).

A seguito dell'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e della indizione, con O.M. 60/2020, delle relative procedure selettive per il biennio relativo agli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, la ricorrente, avendone fatto domanda, è stata inserita nelle graduatorie medesime per la provincia di Prato, per le classi di concorso A022 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I° grado), al posto 127, e per la classe di concorso A054 (Storia dell'arte), al posto 79. ([doc. 06](#) e [06bis](#))

4) che del tutto inopinatamente, con provvedimento del 4-6-2021 (n. 7395), in questa sede impugnato, il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Margherita Hack di Montemurlo ha disposto l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie provinciali per le classi di concorso A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte) ([doc. 07](#) e [07 bis](#));

5) che tanto è stato confermato con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Direzione Generale, Ufficio IX, Ambito territoriale di Prato e Pistoia, sede di Prato, n. AOOUSPPO U.0004680 del 14-6-2021, anch'esso impugnato ([doc. 08](#)).

6) che la ricorrente, ricevendo un grave pregiudizio, ha adito il Tribunale Amministrativo



Avv. Alessandro Cantelmo

Patrocinio in Cassazione

Via dell'Epomeo 81 - 80126 Napoli

tel-fax 0817281404

mail avv.cantelmo@libero.it - pec alessandrocantelmo2@avvocatinapoli.legalmail.it
della Toscana, ed in sede di Gravame il Consiglio di Stato che, rispettivamente in data 21 ottobre 2021 ed in data 21 marzo 2022 hanno rigettato i ricorsi presentati ritenendo competente *ratione materiae* il Tribunale Civile in funzione di Giudice del Lavoro ([doc.ti 9](#) e [10](#))

Tanto premesso, la Dott.ssa Simona Sieno ricorree, col presente atto in urgenza, l'On.le Tribunale adito onde vedere accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati che, previa sospensiva, vanno annullati, alla stregua dei seguenti

MOTIVI

Metodologicamente si evidenzieranno, in maniera separata e specifica, i vizi procedurali che inficiano i provvedimenti impugnati per poi evidenziare che, seppure gli stessi fossero stati immuni dagli stessi, si sarebbero appalesati nel merito illegittimi e lesivi dei diritti quesiti della ricorrente.

I

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della L. 7-8-1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione e d'istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta.

Il provvedimento del 4-6-2021 (n. 7395), in questa sede impugnato, del Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Margherita Hack di Montemurlo non spiega i motivi della esclusione della ricorrente dalle graduatorie provinciali per le classi di concorso A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte), in violazione dell'art. 3 della L. 241/1990, secondo il quale: *“Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*.

Obbligo viepiù cogente in presenza di una determinazione sfavorevole per il destinatario, come l'esclusione dalle graduatorie, che comportano l'impossibilità di costituire ulteriori rapporti di lavoro, quale supplente.

Ne consegue l'illegittimità del suddetto provvedimento del 4-6-2021 (n. 7395) del Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Margherita Hack di Montemurlo e, in via derivata, del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Direzione



Patrocinio in Cassazione

Via dell'Epomeo 81 - 80126 Napoli

tel-fax 0817281404

mail avv.cantelmo@libero.it - pec alessandrocantelmo2@avvocatinapoli.legalmail.it

Generale, Ufficio IX, Ambito territoriale di Prato e Pistoia, sede di Prato, n. AOOUSPPO

U.0004680 del 14-6-2021.

II

Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, lett. b), i, punti I), dell'O.M. 60/2020, dell'art. 5, comma I, del D.Lgs. 13-4-2017 n. 59 e del D.M. 10-6-1998 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Violazione degli artt. 3 e 6 della L. 7-8-1990 n. 241.

Eccesso di potere per difetto di motivazione e d'istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta.

Anche il provvedimento impugnato dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Direzione Generale, Ufficio IX, Ambito territoriale di Prato e Pistoia, sede di Prato, n. AOOUSPPO U.0004680 del 14-6-2021 non rispetta i canoni della congrua e logica motivazione di cui all'art. 3 della L. 241/1990.

In tale provvedimento, infatti, si legge: *"VISTO il provvedimento prot. n. 7395 del 04/06/2021 dell'I.C. "M. HACK" di Montemurlo che a seguito dei controlli di cui all'art. 8, commi 7 e ss., dell'O.M. 60/2020, ha verificato che SIENO SIMONA nata/o il 20/05/1980 (NA) non è in possesso del requisito previsto nell'O.M. 60/2020 (art. 3 comma 6 lettera b) i punto I) per l'inserimento nelle classi di concorso A022 e A054"*.

Orbene, l'art. 3, comma 6, lett. b) i punto I) dell'O.M. 60 ([doc. II](#)) recita: "Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

I. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma I, lettera b), del D.Lgs. 59/17;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi



Avv. Alessandro Cantelmo

Patrocinio in Cassazione

Via dell'Epomeo 81 - 80126 Napoli

tel-fax 0817281404

mail avv.cantelmo@libero.it - pec alessandrocantelmo2@avvocatinapoli.legalmail.it
dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.

Il richiamato art. 5, I° comma, del D.lgs. 59/2017 recita:

“1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:

- a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.

Orbene, è evidente che il provvedimento dell'USR Toscana è motivato in maniera del tutto generica, col mero rinvio a disposizioni normative di ampio contenuto, in contrasto con l'obbligo di specifica motivazione delle determinazioni amministrative sfavorevoli, sancito dall'art. 3 della L. 241/1990 e dai principi generali.

In ogni caso, va evidenziato che la ricorrente possiede tutti i requisiti previsti dalle richiamate disposizioni e dichiarati nella domanda d'inclusione nelle graduatorie provinciali per le supplenze, atteso che:

- 1) le classi di concorso A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte) rientrano nella tabella A dell'Ordinamento delle classi di concorso (approvato con DPR 14-2-2016 n. 19, modificato con D.M. 9-5- 2017 n. 259);
- 2) la ricorrente è in possesso della laurea MAGISTRALE in “Conservazione dei beni culturali”, conseguita presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli in data 14-4- 2008, la quale, secondo l'Ordinamento delle classi di concorso, consente l'insegnamento delle materie A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte), atteso che, con D.M. 10-6-1998 ([doc. 12](#)) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha stabilito che: “La laurea



Patrocinio in Cassazione

Via dell'Epomeo 81 - 80126 Napoli

tel-fax 0817281404

mail avv.cantelmo@libero.it - pec alessandrocantelmo2@avvocatinapoli.legalmail.it

in conservazione dei beni culturali conferita da università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è equipollente alle lauree in lettere e in materie letterarie ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi”;

3) la ricorrente è il possesso dei prescritti 24 crediti formativi universitari o accademici, acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, nell'anno accademico 2018-2019, presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, e precisamente: 6.00 CFU nell'Ambito di metodologie e tecnologie didattiche generali (insegnamento: Fondamenti di didattica per l'insegnamento nella scuola secondaria); 6.00 CFU nell'Ambito di pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione (insegnamento: Pedagogia speciale e didattica dell'inclusione); 12.00 CFU nell'Ambito di antropologia (insegnamento: Antropologia culturale).

Tanto risulta chiaramente dalle certificazioni che si producono, ossia: a) dal certificato di laurea dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli del 15-5-2009; b) dal certificato di conseguimento dei 24 CFU dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli del 31-5-2021 ([doc. 13](#)).

Ne consegue che l'impugnato provvedimento dell'USR Toscana, oltre che immotivato, è destituito di ogni fondamento giuridico ed è in contrasto coi precetti normativi indicati in rubrica.

III

Violazione e falsa applicazione delle clausole 4 e 5, punto I, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, dell'articolo 2, paragrafi I e 2, della direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, del principio di leale cooperazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché dei principi generali del diritto dell'Unione relativi alla certezza del diritto, alla tutela del legittimo affidamento, all'uguaglianza delle armi nel processo, all'effettiva tutela giurisdizionale, al diritto a un tribunale indipendente e a un equo processo, garantiti dall'articolo 6, paragrafo 2, TUE, letto in combinato disposto con l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e con gli articoli 46, 47 e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, così come interpretati dalla Corte giustizia Unione Europea (Sent. n. 22 del 26-II-2014) e recepiti dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4167/2020.



Patrocinio in Cassazione

Via dell'Epomeo 81 - 80126 Napoli

tel-fax 0817281404

mail avv.cantelmo@libero.it - pec alessandrocantelmo2@avvocatinapoli.legalmail.it

Violazione dell'art. I, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n.159.

Eccesso di potere per omessa ponderazione, difetto di motivazione e d'istruttoria, illogicità manifesta.

Come esposto in narrativa, la ricorrente, oltre a possedere i suddetti titoli (laurea e 24 CFU), ha prestato docenze per 36 mesi quale docente di "Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I° grado", classe A022, presso l'Istituto Comprensivo Margherita Hack di Montemurlo, ossia:

- nell'anno scolastico 2018-2019, in forza del provvedimento del Dirigente scolastico del 2-10-2018 e di contratto dell'8-10-2018, per il periodo dal 5-10-2018 al 30-6- 2019, per n. 11 ore settimanali di lezione, in quanto inserita nella graduatoria d'istituto degli aspiranti a supplenza;
- nell'anno scolastico 2019-2020, in forza del provvedimento del Dirigente scolastico del 12-9-2019 e di contratto del 27-9-2019, per il periodo dal 13-9-2019 al 31-8-2020, per n. 18 ore settimanali di lezione, in quanto inserita nella graduatoria d'istituto degli aspiranti a supplenza;
- nell'anno scolastico 2020-2021, in forza del provvedimento del Dirigente scolastico del 28-9-2020 e di contratto del 14-10-2020, per il periodo dal 28-9-2020 al 31-8- 2021, per n. 18 ore settimanali di lezione, in quanto inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza.

Pertanto devono trovare applicazione i principi affermati dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4167/2020 ([doc. 14](#)), che ha ritenuto:

"6. Deve inoltre considerarsi che gli appellanti, oltre a possedere il titolo di studio idoneo (laurea), hanno anche svolto un periodo di servizio presso le scuole statali pari ad oltre 36 mesi.

La sentenza appellata, peraltro, nella motivazione aveva fatto riferimento alla sentenza n. 7789 del 13.11.2019 di questa Sezione Sesta che, nel ribadire l'efficacia soltanto inter partes (come stabilito nella sentenza dell'Adunanza Plenaria n.5 del 27/02/2019) dell'annullamento del requisito dell'abilitazione all'insegnamento per partecipare al concorso di cui trattasi, aveva ritenuto che tale annullamento dovesse riferirsi solo ai docenti ITP e agli insegnanti di strumento musicale, per i quali non erano stati attivati i corsi abilitanti, con conseguente impossibilità di conseguire l'abilitazione.



Patrocinio in Cassazione

Via dell'Epomeo 81 - 80126 Napoli
tel-fax 0817281404

mail avv.cantelmo@libero.it - pec alessandrocantelmo2@avvocatinapoli.legalmail.it

Sennonché, nella stessa decisione n. 7789/19, al punto 5, si riconosce che la *ratio* del requisito richiesto per partecipare al concorso (l'abilitazione oltre la laurea) “è l'avere svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti”.

Ed è appena il caso di ricordare che l'avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/I3, da C-61/I3 a C-63/I3 e C-418/I3 (cd. sentenza Mascolo).

Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. I, quinto comma, lett. a) del decreto- legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che abbiano svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali”.

A maggior ragione, pertanto, deve ritenersi che l'avvenuta prestazione del servizio scolastico per oltre 36 mesi da parte della ricorrente abbia prodotto sul piano sostanziale l'equiparazione del servizio al possesso dell'abilitazione all'insegnamento, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea n. 22 del 26 novembre 2014 (cd. sentenza Mascolo).

Di conseguenza l'Amministrazione non avrebbe potuto, come invece ha fatto coi provvedimenti impugnati, depennare la ricorrente dalle graduatorie provinciali per le classi di concorso A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte).

Pertanto i provvedimenti impugnati sono ulteriormente illegittimi, per i vizi dedotti in rubrica.

IV

Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 della L. 7-8-1990 n. 241 e succ. mod e int.. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento (art. III Cost.).

I provvedimenti impugnati non sono stati preceduti, come sarebbe stato doveroso, dalla comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalle graduatorie alla ricorrente



Avv. Alessandro Cantelmo

Patrocinio in Cassazione

Via dell'Epomeo 81 - 80126 Napoli

tel-fax 0817281404

mail avv.cantelmo@libero.it - pec alessandrocantelmo2@avvocatinapoli.legalmail.it

(contenente, tra l'altro, l'indicazione dell'amministrazione competente, dell'oggetto del procedimento promosso, dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento e dell'ufficio in cui poter prendere visione degli atti), prescritta dalle norme indicate in rubrica, a garanzia del suo destinatario, quale indefettibile presupposto di legittimità del provvedimento finale (artt. 7 e 8 L. 241/1990).

Infatti l'avviso di avvio del procedimento è stato ritenuto necessario *"in tutti i casi in cui l'amministrazione intenda emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza) incidente su posizioni giuridiche originate da un precedente atto"* (Cons. Stato, Sez. V, 18-11-2004 n. 7553; Id., Sez. VI, 27-2-2006 n. 821), per cui era necessario anche nel caso di specie, in cui i provvedimenti impugnati hanno inciso sull'inclusione nelle graduatorie provinciali per le classi di concorso A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte).

Tale omissione ha precluso alla ricorrente la possibilità di intervenire nel procedimento, di prendere visione dei relativi atti e, soprattutto, di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, che l'Amministrazione avrebbe avuto l'obbligo di valutare (art. 10 L. 241/1990); ed ha impedito, altresì, la conclusione, nel perseguimento del pubblico interesse, di un accordo tra l'Amministrazione e la ricorrente, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero di sostituire lo stesso (art. 11 L. 241/1990).

Qualora l'Amministrazione scolastica avesse effettuato la comunicazione in discorso, il procedimento avviato avrebbe sicuramente avuto un esito diverso, in quanto la ricorrente avrebbe potuto apportare gli elementi di valutazione dedotti col presente ricorso ed allegare documenti a suffragio della propria posizione (in particolare il certificato di laurea dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli del 15-5-2009 ed il certificato di conseguimento dei 24 CFU dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli del 31-5-2021).

Né ricorrevano, nella fattispecie, quelle *"particolari esigenze di celerità del procedimento"* che, ai sensi del I° comma dell'art. 7 della L. 241/90, potevano astrattamente giustificare l'omissione di un tale atto di partecipazione. Tali ragioni, infatti, non sono minimamente enunciate nel corpo dei provvedimenti impugnati. D'altra parte tali speciali "esigenze di celerità", esprimendo una finalità antagonista rispetto alla regola generale della partecipazione (alla cui attuazione è appunto finalizzata la comunicazione dell'avvio del



Avv. Alessandro Cantelmo

Patrocinio in Cassazione

Via dell'Epomeo 81 - 80126 Napoli

tel-fax 0817281404

mail avv.cantelmo@libero.it - pec alessandrocantelmo2@avvocatinapoli.legalmail.it
procedimento), esigevano un impedimento oggettivo, capace, cioè, di compromettere l'interesse perseguito dall'Ente: il che non è ipotizzabile (né ipotizzato dall'Amministrazione) nel caso di specie.

Sul punto la giurisprudenza ha ribadito la necessità di un'urgenza qualificata - esplicitata, cioè, con specifica motivazione soggetta a controllo giurisdizionale - per poter legittimamente derogare alla regola della preventiva partecipazione degli amministratori (Cons. Stato, Sez. V, 4.12.2000 n. 6486): situazione che certamente non ricorre nella fattispecie.

I provvedimenti impugnati sono pertanto illegittimi, alla stregua dei vizi dedotti in rubrica.

V

Violazione e falsa applicazione degli art. 1, 3, 21-nonies e 21-quinquies della

L. 241/1990. Violazione dei principi generali regolanti l'attività di autotutela.

Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di motivazione e di istruttoria, omessa ponderazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti dall'azione amministrativa, sviamento.

Secondo l'art. 21-nonies della L. 241/1990, introdotto dalla L. 15/2005 e modificato dall' art. 25, comma 1, lett. b-quater), nn. 1) e 2), D.L. 12-9-2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11-II-2014, n. 164, e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), L. 7-8-2015, n. 124, recita: "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge".

L'art. 21-quinquies della medesima legge, inoltre, recita: "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge".



Avv. Alessandro Cantelmo

Patrocinio in Cassazione

Via dell'Epomeo 81 - 80126 Napoli

tel-fax 0817281404

mail avv.cantelmo@libero.it - pec alessandrocantelmo2@avvocatinapoli.legalmail.it

I provvedimenti impugnati, concretando atti di secondo grado rispetto agli atti ampliativi precedentemente emessi dall'Amministrazione [inclusione nelle graduatorie provinciali per le classi di concorso A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte)], risultano illegittimi, poiché nessuno dei limiti connaturali all'esercizio del potere di autotutela, sanciti dalle riportate disposizioni e da costante giurisprudenza, risultano essere stati osservati dall'Amministrazione.

In particolare:

A) L'Amministrazione scolastica non ha indicato i pretesi vizi di legittimità da cui sarebbero affetti i suddetti provvedimenti ampliativi, d'inserimento nelle GPS, che potessero giustificare l'annullamento. E, comunque, tali vizi non sussistono, come si è dimostrato coi motivi che precedono.

B) L'Amministrazione non ha addotto neppure “*sopravvenuti motivi di pubblico interesse*” ovvero “*mutamenti della situazione di fatto*”, né ha effettuato una “*nuova valutazione dell'interesse pubblico originario*”, tale da giustificare la revoca del provvedimento d'inclusione nelle GPS. Ed in effetti non vi sono stati mutamenti in fatto o in diritto, né sussistono motivi di pubblico interesse che potessero indurre l'Amministrazione a revocarli.

C) L'attività di autotutela non è intervenuta entro un termine ragionevole, considerato che l'inserimento della ricorrente nelle GPS per le classi di concorso A022 e A054 risale al settembre del 2020.

D) L'azione amministrativa non ha tenuto conto dell'affidamento riposto dalla ricorrente sulla legittimità dei titoli ampliativi (graduatorie provinciali), anche in ragione del lungo tempo trascorso, che rende estremamente ingiusto il sacrificio di posizione ormai consolidate, considerato, oltre tutto, che la ricorrente ha svolto l'attività di docente di “Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I° grado”, classe A022, presso l'Istituto Comprensivo Margherita Hack di Montemurlo, dall'ottobre 2018 a tutt'oggi, superando il prescritto periodo di prova.

Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che: “*Il principio comunitario di tutela dell'affidamento, recepito dalla normativa nazionale con la previsione della necessità di una congrua motivazione in ordine alla ricorrenza di esigenze idonee a giustificare la compressione di posizioni consolidate per effetto del tempo, impone la valutazione di un interesse pubblico tale da giustificare l'incisione di posizioni ormai consolidate*” (Consiglio



Avv. Alessandro Cantelmo

Patrocinio in Cassazione

Via dell'Epomeo 81 - 80126 Napoli

tel-fax 0817281404

mail avv.cantelmo@libero.it - pec alessandrocantelmo2@avvocatinapoli.legalmail.it

di Stato, Sez. VI, 20 febbraio 2008, n. 578).

E) L'Amministrazione scolastica non ha effettuato alcuna valutazione degli effetti spiegati dai pregressi provvedimenti favorevoli, che hanno consentito alla ricorrente di svolgere l'attività di docente fin dall'ottobre 2018, con evidenti benefici per gli studenti e per la stessa scuola di appartenenza.

F) L'Amministrazione non indica alcun interesse pubblico attuale, specifico e concreto, rispetto al mero ripristino della legalità violata, all'attività di autotutela ed alla rimozione degli effetti concretamente prodotti dai pregressi provvedimenti

Per costante giurisprudenza il solo interesse al ripristino della legalità non basta a fondare l'annullamento d'ufficio di un atto amministrativo: *“L'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione richiede, per un verso, la valutazione dell'esistenza di un interesse pubblico concreto all'annullamento, non identificabile nel mero ripristino della legalità violata e, per altro verso, la comparazione dell'onere per la stessa amministrazione al ripristino della situazione legittima con gli interessi privati sacrificati specie se, per il tempo trascorso dall'adozione dell'atto viziato, si siano consolidate, in concreto, situazioni soggettive tutelabili”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 maggio 2008, n. 2364); *“In ambito amministrativo l'autotutela di cui alla normativa dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 richiede la motivata identificazione dello specifico interesse pubblico attuale, diverso dal mero ripristino della legalità, alla rimozione del provvedimento adottato”* (Cons. Stato Sez. IV, 27-04-2020, n. 2691).

G) L'Amministrazione non ha effettuato alcuna comparazione della posizione giuridica precostituita a favore della ricorrente con quella derivante dall'attività di autotutela, né tra gli interessi pubblici e privati coinvolti dall'azione amministrativa.

Per contro è *jus receptum* che: *“I presupposti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio con effetti ex tunc sono, accanto all'illegittimità originaria del provvedimento, l'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione diverso dal mero ripristino della legalità, l'assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari, una puntuale motivazione che dia conto della valutazione comparativa degli interessi dei destinatari, tanto più stringente allorché l'autotutela intervenga ad una notevole distanza di tempo”* (Cons. Stato Sez. III Sent., 28-07-2017, n. 3780).

Per le ragioni esposte è evidente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, alla stregua dei vizi dedotti in rubrica.



Avv. Alessandro Cantelmo

Patrocinio in Cassazione

Via dell'Epomeo 81 - 80126 Napoli

tel-fax 0817281404

mail avv.cantelmo@libero.it - pec alessandrocantelmo2@avvocatinapoli.legalmail.it

VI

Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 7, dell'O.M. 60/2020, recante procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Violazione dei principi di cui all'art. I della L. 7-8-1990 n. 241 ed agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Eccesso di potere.

L'art. 8, comma 4 e ss. del D.M. 374/2017 di "Aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020" dispone che: *"In occasione della stipula del primo rapporto di lavoro per gli aspiranti nel periodo di vigenza delle graduatorie, sono effettuati i relativi controlli delle dichiarazioni presentate, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 5. I controlli di cui al precedente comma 4 sono effettuati dall'istituzione scolastica che gestisce la domanda dell'aspirante, anche se richiesti da altre scuole interessate, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso. 6. In caso di effettuazione dei predetti controlli, il dirigente scolastico che gestisce la domanda dell'aspirante comunica all'interessato e alle altre istituzioni scolastiche richieste dall'aspirante con la presentazione del modello B, l'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda. 7. Il dirigente scolastico cui è indirizzata la domanda dell'aspirante, provvede, in caso di mancata convalida dei dati, alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al Sistema Informativo per i necessari adeguamenti."*

Come si evince dalla citata disposizione, l'onere di avviare l'iter procedimentale finalizzato ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati è affidato al Dirigente Scolastico ove il docente stipula il primo rapporto di lavoro, mentre i controlli di merito sono di competenza dell'*istituzione scolastica che gestisce la domanda dell'aspirante* (c.d. scuola capofila).



Avv. Alessandro Cantelmo

Patrocinio in Cassazione

Via dell'Epomeo 81 - 80126 Napoli

tel-fax 0817281404

mail avv.cantelmo@libero.it - pec alessandrocantelmo2@avvocatinapoli.legalmail.it

Nel caso della ricorrente, il primo contratto risale all'ottobre 2018 data dalla quale correva il dovere del Dirigente Scolastico di verificare il controllo sui titoli della candidata utili all'accesso all'insegnamento nella classe di concorso di appartenenza, nonché sui titoli di servizio resi e valutabili ai fini dell'inclusione dell'aspirante nella graduatoria richiesta e dell'attribuzione del punteggio, giusta collocazione nelle graduatorie della personale docente avente validità nel triennio di riferimento.

Tali controlli vengono imposti dalla norma col carattere della tempestività. La mancanza di un riferimento temporale specifico viene colmato dal richiamo pedissequo al dettato della L. 69/2009 che prevede *"Nei casi in cui disposizioni di legge (...) non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni."* in ossequio canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.

Per il biennio 20-22 vi è, inoltre, la palese violazione dell'**art.8, comma 5 e ss. dell'O.M. 60/20'** impone agli Uffici Scolastici Provinciali la *"valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni."* 6. *In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.* 7. *L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate."*

Anche in questo caso i provvedimenti adottati nei confronti della ricorrente sono retti da un'attività prodromica, ed errata, di controllo ben oltre il richiamato concetto di tempestività.

Nel caso di specie i controlli *de quo*, avvenuti a 36 mesi dal primo contratto, 12 dal terzo (relativo al biennio 20-21), sono tutto tranne che tempestivi traducendosi, nei fatti in una compressione dei diritti della ricorrente che, pur avendo diligentemente prestato la propria attività lavorativa con abnegazione, sobbarcandosi, tra l'altro, i costi di una docenza a 500 km da casa, si ritrova illegittimamente estromessa dalle graduatorie e dalla possibilità di proseguire nel suo percorso di inserimento nella docenza.

Per quanto detto, si conclude che l'intempestività della verifica e l'erroneità dei controlli



Avv. Alessandro Cantelmo

Patrocinio in Cassazione

Via dell'Epomeo 81 - 80126 Napoli

tel-fax 0817281404

mail avv.cantelmo@libero.it - pec alessandrocantelmo2@avvocatinapoli.legalmail.it

svolti da parte dell'Amministrazione scolastica hanno causato e causano un gravissimo pregiudizio nei confronti dei derivanti dalla violazione dei principi basilari di buona amministrazione, correlati alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che nella violazione delle normative vigenti in materia di graduatorie, come sin d'ora menzionate: **l'ampio ed ingiustificato lasso temporale intercorso tra la prima domanda d'inserimento nelle graduatorie per le supplenze ed il provvedimento di depennamento, determina incontrovertibilmente l'illegittimità del comportamento delle Amministrazioni scolastiche resistenti.**

I) SUL PERICULUM IN MORA.

I motivi di diritto sin d'ora esposti valgano a rappresentare il requisito del *fumus boni iuris*, ai fini della concessione del provvedimento cautelare richiesto.

Quanto all'ulteriore requisito del *periculum in mora* voglia Codesto Giudice considerare che il pregiudizio imminente che subirebbe la ricorrente è irreparabile, atteso che gli effetti lesivi ricadrebbero non solo su interessi patrimoniali, ma anche su diritti fondamentali e bisogni primari, quali il diritto al lavoro e ad una esistenza libera e dignitosa così come assicurata dalla percezione di una retribuzione: solo l'immediato reinserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze, per la classi di concorso A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte), in tempo utile per l'avvio del prossimo anno scolastico, potrebbe consentirle di ottenere un incarico lavorativo e così una giusta retribuzione: tutti interessi insuscettibili di una reintegrazione *ex post*.

La ricorrente riceverebbe un danno non altrimenti risarcibile, connesso alle aspettative di crescita professionale e di sviluppo di carriera: viepiù che la legittima aspettativa di stabilizzarsi nel mondo della scuola con un contratto a tempo indeterminato, determinava inevitabilmente per la ricorrente delle scelte di vita fondamentali, oltre che un copioso investimento in termini economici e di formazione professionale.

La durata di un ordinario giudizio di merito determinerebbe dunque un pregiudizio grave ed irreparabile sotto molteplici profili: il grave danno patrimoniale, di crescita professionale e di carriera giuridica ed economica che subirebbe la ricorrente a motivo del mancato conferimento di incarichi nel biennio citato.

La ricorrente, a causa dell'esclusione dalle GPS, non potrà esser chiamato a svolgere supplenze sulla classe di concorso A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte) per tutto il periodo di valenza delle ridette



Avv. Alessandro Cantelmo

Patrocinio in Cassazione

Via dell'Epomeo 81 - 80126 Napoli

tel-fax 0817281404

mail avv.cantelmo@libero.it - pec alessandrocantelmo2@avvocatinapoli.legalmail.it

graduatorie: è dunque evidente il grave danno patrimoniale (mancato conferimento di incarichi) con connessi risvolti economici, ma non affatto marginale risulta altresì essere il danno relativo alla compromissione della professionalità della ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

A tal proposito si sottolinea il danno alla professionalità e della carriera giuridica della ricorrente, connesso al mancato svolgimento di servizi di supplenza per i prossimi due anni, e così ai punteggi non conseguiti e dunque non spendibili neppure nella prossima graduatoria biennale cui dovesse accedere di diritto, e alla mancata crescita lavorativa.

Sul punto risulta calzante l'ordinanza del 17.12.2012 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, che ha ravvisato la sussistenza in un caso analogo, osservando che:

“ considerato che il riconoscimento ai fini giuridici del servizio, da intendersi come prestato anche per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 agosto 2009, vale ad incrementare il punteggio a cui la ricorrente ha diritto ai fini dell'aggiornamento della propria posizione in seno alle graduatorie permanenti dalle quali si attinge ai fini del conferimento di ulteriori incarichi per l'anno scolastico in corso, con conseguente definitiva negazione del diritto fatto valere nell'ipotesi in cui si dovessero attendere i tempi di un giudizio ordinario. . . ”.

Concludendo sul punto, il mancato reinserimento nelle GPS – biennio 20-22' – sulla classi di concorso richiamate si concretizzerà nell'impossibilità del ricorrente di ricoprire i posti di supplenza disponibili dopo lo scorrimento delle GPS e attribuiti con le convocazioni che decorrono dall'inizio del prossimo a.s. 2021/22'.

Non solo: come accennato, il pregiudizio – ove non sanato tempestivamente - interesserà anche la sua posizione nelle GPS che verranno compilate per prossimo il biennio 23/24': seppure reinserita nelle Graduatorie per le menzionate classi di concorso, in quanto ad oggi in possesso di titolo di accesso valido, non potrà esplicare la propria attività professionale di docenza in modo coerente e conforme alle esperienze ed alla professionalità concretamente maturate in tutti questi anni di insegnamento, incidendo ciò sulla sfera dei diritti attinenti alla personalità dell'individuo e connessi alla posizione sociale acquisita sul luogo di lavoro.

Vi è di più. Il *periculum* ha anche natura economica sostanziale come può evincersi dalla Solo una tutela cautelare – che non può attendere i tempi di un ordinario giudizio di



Patrocinio in Cassazione

Via dell'Epomeo 81 - 80126 Napoli

tel-fax 0817281404

mail avv.cantelmo@libero.it - pec alessandrocantelmo2@avvocatinapoli.legalmail.it

merito – e così l'immediato reinserimento del ricorrente nella posizione e con il punteggio di spettanza, previa sospensione degli atti che si frappongono a tale reinserimento, può evitare il pregiudizio descritto, consentendo al ricorrente di mantenere lo *status* lavorativo e professionale acquisito con sacrificio sino ad oggi.

P.Q.M.

Alla luce delle evidenze di fatto e dei suesposti motivi, la Prof.ssa Simona Sieno, *ut supra* rappresentata e difesa, propone ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 414, 700 e 669 *sexies* c.p.c., affinché Codesto On.le Tribunale, Sezione Lavoro, adito, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, **previo accertamento della sussistenza dei requisiti ex art. 700 c.p.c.**, voglia

EMETTERE

con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, fissata l'udienza di comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare integralmente gli interessi dell'odierno ricorrente, e in particolare accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- IN VIA PRELIMINARE, sospendere in via cautelare e urgente i provvedimenti richiamati in narrativa, là dove dispongono l'esclusione della Prof.ssa Simona Sieno, per tutto il periodo di vigenza, dalla graduatoria provinciale di supplenza, per le classi di concorso A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte) con immediata reintegrazione della posizione in graduatoria maturata e cioè 79esimo posto per la classe A054 e 127esimo posto per la classe A022;
- ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi di cui al presente ricorso, il diritto della Prof.ssa Simona Sieno ad essere reinserita con effetto immediato nelle G.P.S. di II fascia valevoli per la Provincia di Prato– biennio 2020/2022 – di cui all'O.M. n. 60/2020 del 10.7.20 – sulla ridetta classe di concorso A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte), previo riconoscimento del punteggio di spettanza relativo alla CdC A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte) e previa, ove occorra, disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti indicati e dei successivi aventi dagli stessi scaturigine;
- ORDINARE alle Amministrazioni convenute di provvedere in via definitiva e con decorrenza immediata al reinserimento della Prof.ssa Simona Sieno nelle G.P.S. di II fascia valevoli per la Provincia di Prato– biennio 2020/2022 –sulla ridetta classe di



Avv. Alessandro Cantelmo

Patrocinio in Cassazione

Via dell'Epomeo 81 - 80126 Napoli

tel-fax 0817281404

mail avv.cantelmo@libero.it - pec alessandrocantelmo2@avvocatinapoli.legalmail.it

concorso A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte), previo riconoscimento del punteggio di spettanza relativo alla CdC A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte) con reintegrazione al 79esimo posto per la classe A054 e 127esimo posto per la classe A022.

- CONDANNARE le Amministrazioni resistenti in solido alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio - compreso il contributo unificato - da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto difensore.

Fatta salva, in ogni caso, la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non, ivi compresa la perdita di *chance* in separato Giudizio.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta procura in atti

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento "pleno iure" nelle graduatorie A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte), provincia di Prato, previo riconoscimento del punteggio di spettanza relativo alla CdC A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte) con reintegrazione al 79esimo posto per la classe A054 e 127esimo posto per la classe A022;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "pleno iure" nelle graduatorie A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte), provincia di Prato, previo riconoscimento del punteggio di spettanza relativo alla CdC A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte) con reintegrazione al 79esimo posto per la classe A054 e 127esimo posto per la classe A022, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i



Avv. Alessandro Cantelmo

Patrocinio in Cassazione

Via dell'Epomeo 81 - 80126 Napoli

tel-fax 0817281404

mail avv.cantelmo@libero.it - pec alessandrocantelmo2@avvocatinapoli.legalmail.it

docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il periodo in ricorso hanno scelto di trasferirsi nelle graduatorie dei vari Ambiti Territoriali Provinciali, per le classi concorsuali nelle graduatorie A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte), provincia di Prato, previo riconoscimento del punteggio di spettanza relativo alla CdC A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado) e A054 (Storia dell'arte) con reintegrazione al 79esimo posto per la classe A054 e 127esimo posto per la classe A022

- Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami".

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso; - l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106,"...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato..."; - anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso , essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite; - la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti; - già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo



Avv. Alessandro Cantelmo

Patrocinio in Cassazione

Via dell'Epomeo 81 - 80126 Napoli
tel-fax 0817281404

mail avv.cantelmo@libero.it - pec alessandrocantelmo2@avvocatinapoli.legalmail.it
amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.; - il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09); - anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che "l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c. autorizza i ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del.....mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria".(Testualmente, Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/II- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del M.I.U.R. all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_I2. Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché l'On.le Giudice adito., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:



Avv. Alessandro Cantelmo

Patrocinio in Cassazione

Via dell'Epomeo 81 - 80126 Napoli

tel-fax 0817281404

mail avv.cantelmo@libero.it - pec alessandrocantelmo2@avvocatinapoli.legalmail.it

I) quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR;

2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante notifica a mezzo pec all'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente ed al dirigente scolastico in carica.

Si producono i seguenti documenti:

1. [procura alle liti](#)
2. [Certificato di laurea attestante il conseguimento di lauree magistrali con esami sostenuti](#);
3. [Contratto anno scolastico 2018-2019](#);
4. [Contratto anno scolastico 2019-2020](#);
5. [Contratto anno scolastico 2020-2021](#);
6. [6 e 6 bis](#) Graduatorie Provincia di Prato
7. [7 e 7 bis](#) Provvedimento 4.6.21 n. 7395;
8. [Provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Direzione Generale, Ufficio IX, Ambito territoriale di Prato e Pistoia, sede di Prato, n. AOOUSPPO U.0004680 del 14-6-2021](#);
9. [Sentenza Tar](#)
10. [Sentenza Consiglio di Stato](#)
11. [OM 60-2020](#)
12. [D.M. 10-6-1998](#)
13. [Certificato Conseguimento 24 CFU dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli del 31-5-2021](#);
14. [Sent. Consiglio di Stato 4167-20](#)
15. [Certificato Linguistica Italiana](#)
16. [Cedolino Giugno 2021](#)

* * * *

Ai sensi della vigente normativa sulle spese di giustizia, si dichiara che il presente procedimento, vertente in materia di lavoro, è di valore indeterminato, e sussistono in capo alla ricorrente i motivi di esenzione previsti ex lege per limite reddituale.

Napoli 9 giugno 2022

Avv. Alessandro Cantelmo

